

N. [REDACTED] R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Anna Cattaneo	Presidente rel. est.
dott. Beatrice Secchi	Giudice
dott. Jacopo Blandini	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 20/03/2018, rimessa al Collegio alla udienza di precisazione delle conclusioni del 12.2.2020, discussa nella Camera di Consiglio del 29/04/2020 promossa

DA

[REDACTED]
rappresentata e difesa dall'avv. DE LUCA GRETA con studio in Via Alserio 25, Milano, Presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato

PARTE RICORRENTE

CONTRO

[REDACTED]
[REDACTED], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'avv. LAURI SABRINA con studio in Via Perugino, 9 Milano presso il quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti,

PARTE RESISTENTE

**Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
28.3.2018**

OGGETTO: Separazione giudiziale

CONCLUSIONI

████████████████████
nel merito:

- 1) autorizzare e comunque pronunciare la separazione dei coniugi, con addebito della stessa al marito;
- 2) assegnare la casa coniugale alla moglie con i mobili e gli arredi ivi esistenti;
- 3) affidare i minori in via esclusiva alla madre, con facoltà per la stessa di assumere in autonomia decisioni riguardanti la salute e l'istruzione dei minori,
- 4) collocare i figli / disporre che gli stessi abbiano residenza prevalente presso la madre;
- 5) disporre che il padre veda e tenga con sé i figli, la domenica dalle ore 10.00 alle ore 15.00;
- 6) disporre che il marito versi alla moglie, quale contributo al mantenimento della stessa e dei due figli la somma mensile di € 500,00 in particolare € 400,00 per i figli (€ 100,00 per ciascun figlio) ed € 100,00 per la moglie. Detta somma dovrà essere versata entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata a mezzo bonifico bancario a data fissa ed adeguata secondo gli indici ISTAT costo-vita annualmente a far tempo dalla sua prima corrisponsione;
- 7) porre a carico del padre il pagamento, in ragione del 100% della rata del mutuo allo stesso intestata, oltre al 50%, delle seguenti spese dei figli, che dovranno essere rimborsate ad esibizione del documento di spesa: mediche e farmaceutiche non mutuabili, ticket sanitario, scolastiche (tasse, libri, gite, materiale scolastico) un corso sportivo ricreativo per ciascun figlio (compreso il materiale necessario allo svolgimento dello stesso);
- 8) spese e compensi professionali rifusi oltre accessori di legge.

In via istruttoria:

a) La signora ██████ chiede ammettersi i seguenti capitoli di prova per interpellato e testi finalizzati a dimostrare diverse circostanze, ed in particolare quale sia il reale situazione economica/reddituale delle parti, al fine dell'integrale conferma dei provvedimenti assunti in sede presidenziale:

- 1) Vero che lei in qualità di amica di famiglia conosce la signora ██████ ed il marito a far tempo dall'anno 2007 e sin da tale anno sino al giorno in cui il signor ██████ ha lasciato l'abitazione coniugale (in data 9 febbraio 2018) lo stesso ha sempre provveduto ai bisogni economici della famiglia, facendosi carico delle spese del mutuo gravante sull'immobile coniugale, delle esigenze quotidiane della famiglia (utenze, generi alimentari, vestiario, spese mediche, spese per le vacanze, spese di istruzione dei figli);
- 2) Vero che nell'anno 2014 lei aiutava la signora ██████ a reperire un'occupazione come collaboratrice domestica con un compenso di € 600,00 mensili;
- 3) Vero che la signora ██████ le riferiva di liti con il signor ██████ in più di un'occasione, tra l'anno 2017 e l'anno 2018 le presentava le sue rimostranze per avere aiutato la moglie a reperire un'occupazione in quanto lui era perfettamente in grado di farsi carico delle spese della famiglia e che le "brave mogli egiziane non lavoravano";

4) Vero che nel mese di febbraio 2019 il figlio più piccolo della coppia le riferiva di avere visto le foto delle vacanze appena trascorse dal papà a Luxor (Egitto) a vedere le piramidi, e della promessa di portarlo con sé in occasione della futura vacanza;

5) Vero che [REDACTED], uno dei figli più piccoli della coppia, a domanda diretta rispondeva di avere incontrato domenica 19.5.2019, così come le due domeniche precedenti il papà sulle scale della cantina dell'immobile coniugale che con un collega ritirava attrezzi e materiali di lavoro;

Questa difesa inoltre, in caso di ammissione di capitoli di prova avversari, chiede di essere ammessa a prova contraria.

Si indica a teste la signora [REDACTED]

b) ordinare a controparte il deposito della documentazione fiscale se omessa.

Per [REDACTED] :

Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito disattesa ogni contraria istanza, anche a riforma dei provvedimenti urgenti presidenziali e delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione

1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, respingendo la richiesta di addebito in capo al resistente.
2. Affidare i figli in via super esclusiva alla madre autorizzando la stessa ad assumere tutte le decisioni di maggior interesse per i figli, relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale e tutte le questioni relative a pratiche burocratiche e certificati validi per l'espatrio, con collocamento presso la madre;
3. Assegnare la casa coniugale alla moglie.
4. Autorizzare il padre a vedere i minori tutte le domeniche dalle 11 alle 15 prelevandoli e riaccompagnandoli alla casa materna, e, ogni qualvolta, previo avviso e accordo con la madre, sia di fatto possibile.
5. Porre a carico della madre, affidataria della casa coniugale, oggi unica percettrice di reddito, l'obbligo di provvedere interamente al mantenimento dei figli.

In via istruttoria , si insiste per le istanze già avanzate con memoria ex art. 183 comma 6 nr.2 di prova per testi e per interpellò sui seguenti capitoli .

1. **VERO CHE** Sig. [REDACTED], durante l'intero corso del matrimonio ha manifestato nei confronti della moglie e dei figli profondo rispetto e affetto.
2. **VERO CHE** nel 2011, a seguito del licenziamento del Sig. [REDACTED], la famiglia ha attraversato un periodo di gravi ristrettezze economiche e i rapporti coniugali hanno iniziato ad incrinarsi;
3. **VERO CHE** , in particolare, la signora [REDACTED] dopo il licenziamento del Sig. [REDACTED], ha manifestato di essere insofferente nei riguardi del consorte e di mal tollerare la sua vicinanza.
4. **VERO CHE** Sig. [REDACTED], dopo il suo licenziamento, ha contestato alla moglie di voler svolgere lavori come domestica essendo la stessa un'infermiera professionale diplomata proponendo, per far fronte ai problemi economici, di ritrasferirsi in Egitto;
5. **VERO CHE** l'increscioso episodio del 09\02\18 che ha visto il signor Sig. [REDACTED] aggredire la moglie e cagionarle lesioni, è stato episodio unico , mai verificatosi in precedenza.
6. **VERO CHE** Sig. [REDACTED] dal giorno in cui si è allontanato dalla causa familiare per ordine del giudice (marzo 2018) appare depresso e scoraggiato .
7. **VERO CHE** Sig. [REDACTED] dal giorno in cui si è allontanato dalla causa familiare per ordine del giudice (marzo 2018) è mantenuto dai fratelli che lo ospitano concedendo a lui vitto e alloggio ;

8. **VERO CHE** Sig. [REDACTED] in particolare, dal 2018 ha trovato ospitalità, alternativamente, presso la sorella in Egitto, presso il fratello a Londra e, quando è a Milano, presso i fratelli [REDACTED]
9. **VERO CHE** la Sig.ra [REDACTED], svolge dal 2017 attività lavorativa a tempo pieno.
10. **VERO CHE** la Sig.ra [REDACTED] è infermiera professionale abilitata anche per lo svolgimento della mansione in Italia .
11. **VERO CHE** la Sig.ra [REDACTED] è comproprietaria insieme al marito di un appartamento sito in Egitto (Alessandria) acquistato interamente con i soldi del signor [REDACTED]
12. **VERO CHE** il Sig. [REDACTED], per far fronte al temporaneo disagio economico, ha proposto alla moglie e al suocero di vendere l'immobile di cui sopra detto.
13. **VERO CHE** la Sig.ra [REDACTED] ed il suocero (munito di procura generale da parte di entrambi i coniugi) hanno riferito al resistente di non voler vendere l'appartamento di cui sopra detto;
14. **VERO CHE** la Sig.ra [REDACTED] è proprietaria esclusiva di altro immobile sito in Egitto (Mansura) regalato dal padre.
15. **VERO CHE** l'appartamento in Mansura di cui sopra detto è stato acquistato anche con denaro del signor [REDACTED]
16. **VERO CHE** il Sig. [REDACTED] ha versato in Egitto a favore della moglie contributi previdenziali a copertura di un intero ventennio .
17. **VERO CHE** i versamenti di cui sopra consentirebbero alla signora [REDACTED] di godere nel suo paese di origine, già da adesso, della pensione minima sociale.

S'indicano a testi, anche ad eventuale prova contraria sui capitoli avversari:

- [REDACTED] (amico di famiglia)
- [REDACTED] (amica di famiglia)
- [REDACTED] (amico di famiglia)
- [REDACTED] (amica di famiglia)
- [REDACTED] (fratello del resistente)
- [REDACTED] (fratello del resistente) .

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Premesso in fatto

[REDACTED] hanno contratto matrimonio in Egitto, [REDACTED], il [REDACTED],

dal matrimonio sono nati 4 figli: [REDACTED]

[REDACTED]

con il ricorso la moglie chiedeva l'addebito della separazione al marito, l'assegnazione della casa coniugale sita in Milano in [REDACTED] di proprietà del marito, l'affidamento super esclusivo dei figli minori, il collocamento dei figli con sé nella casa familiare, frequentazioni del padre con i figli

solo previo suo consenso ed un contributo di mantenimento a carico del resistente per se stessa e per i figli di euro 800 mensile, oltre al 100% delle spese extra. Allegava che -il matrimonio dal 2011 era stato caratterizzato da accese liti sia perché il marito pretendeva che la moglie rimanesse a casa ad occuparsi delle attività domestiche e della crescita della prole, mentre ella voleva contribuire alle esigenze economiche della famiglia atteso che il marito aveva difficoltà sul lavoro, sia perché il marito voleva tornare in Egitto, -i toni del marito si facevano sempre più accesi ed intimidatori fino a che nel gennaio e febbraio 2018 egli l'aveva aggredita fisicamente, -si era quindi rivolta al Centro antiviolenza dell'ospedale Buzzi di Milano e, con l'assistenza degli operatori, aveva depositato, unitamente al ricorso per separazione, anche un ricorso per l'emissione di un ordine di protezione ed aveva sporto denuncia querela nei confronti del marito. Evidenziava che il marito lavorava da anni come carpentiere con propria partita Iva, aveva un reddito mensile di circa € 2000/2500 mensili ed aveva sempre pagato il mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale oltre che provveduto alle esigenze della famiglia, mentre ella lavorava come collaboratrice domestica per qualche ora alla settimana con un introito mensile di circa € 600,

depositato dalla ricorrente, contestualmente al ricorso per separazione, anche il ricorso ex art. 342 bis c.c., per il quale veniva aperto un subprocedimento, in accoglimento dello stesso, *inaudita altera parte*, veniva ordinato al [REDACTED] la cessazione di ogni condotta violenta e minacciosa e l'allontanamento dalla casa coniugale per il tempo di nove mesi. Eseguito l'ordine ed integrato il contraddittorio, all'udienza del 5/4/2018 venivano sentite le parti e, all'esito, il giudice confermava, con provvedimento datato 8 aprile 2018, l'ordine di protezione, rideterminando la durata delle prescrizioni in mesi 6,

nel procedimento di separazione giudiziale il resistente si costituiva aderendo alla domanda di separazione, opponendosi alla pronuncia di addebito, chiedendo l'affidamento condiviso dei figli con prevalente collocamento presso la madre e assegnazione alla stessa della casa familiare, con possibilità di vedere i figli la domenica dalle 11:00 fino alle 15:00 previo accordo con la madre, rendendosi disponibile a versare un contributo di mantenimento di euro 500 mensili,

all'udienza presidenziale, tenutasi in data 31.5.2018, venivano sentite le parti liberamente sui fatti di causa e, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente affidava i figli in via super esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa, autorizzava il padre a vederli tutte le domeniche dalle 11 alle 15, poneva a carico del padre l'obbligo di versare alla madre entro il 10 di ogni mese la somma di euro

500, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive, incaricava i servizi sociali del Comune di █████ di effettuare un'indagine psicosociale sul nucleo familiare al fine di accertare l'idoneità genitoriale delle parti, la qualità della relazione con i figli e la possibilità di prevedere frequentazioni padre/figli più ampie di quelle disposte ovvero, al contrario, uno spazio neutro, quindi, nominato giudice istruttore se stesso, fissava l'udienza di comparizione e trattazione per l'8.11.2018,

l'ordinanza presidenziale veniva comunicata al PM in data 13/6/2018,

all'udienza dell'8/11/2018 il difensore del resistente rendeva noto che lo stesso era stato raggiunto da un avviso di conclusione delle indagini preliminari per il reato di maltrattamenti in famiglia e l'udienza veniva rinviata per l'acquisizione della relazione dei servizi sociali di █████ non pervenuta nel termine fissato,

alla successiva udienza la ricorrente faceva presente che il marito non pagava il contributo posto a suo carico dal dicembre 2018 e neppure le spese straordinarie e che nemmeno vedeva i figli con regolarità dicendo di essere sempre impegnato per lavoro; dichiarava di averlo denunciato per mancata esecuzione dell'ordine del giudice. Il P.I. integrava l'ordinanza presidenziale prevedendo l'assegnazione della casa familiare alla madre in quanto affidataria e collocataria dei figli minori e, su istanza del difensore del resistente, concedeva i termini di cui all'articolo 183 comma 6 c.p.c.,

quindi, rigettati capitoli di prova articolati da entrambe le parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12/2/2020, alla quale il P.I., sulle conclusioni come precisate dalle parti con fogli telematici e sopra trascritte, rimetteva la causa al Collegio per la decisione assegnando termine fino al 10 marzo 2020 per il deposito della comparsa conclusionale e di successivi 20 giorni per le repliche,

all'esito del deposito degli scritti conclusionali eseguito da entrambe le parti, il Collegio ha proceduto alla discussione e decisione in via telematica in data 29.4.2020.

Considerato in diritto

Le istanze istruttorie

Preliminarmente deve confermarsi l'ordinanza istruttoria con la quale sono state rigettate le prove orali richieste da entrambe le parti, dalle stesse reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, trattandosi di capitoli di prova irrilevanti ai fini del decidere ovvero non contestati e/o pacifici.

La domanda di separazione

La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta. Il fallimento del tentativo di conciliazione, le vicende coniugali narrate dalla ricorrente, sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.

La domanda di addebito della separazione al marito

La domanda di addebito della separazione al marito avanzata dalla ████████ è fondata e deve essere accolta.

Si ritiene confermato dalla istruttoria espletata che il marito abbia posto in essere comportamenti violenti violativi gli obblighi che nascono dal matrimonio. Secondo la pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione *“le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei”* (cfr. Cass. n. 3925/18).

La ricorrente ha allegato i fatti violenti del gennaio e del febbraio 2018 sia nel ricorso per separazione giudiziale, sia nel ricorso per la pronuncia dell'ordine di protezione, sia nella denuncia-querela sporta l'8 marzo 2018 presso la Questura di ████████. I fatti sono stati confermati dalla stessa allorché è stata sentita all'udienza 5.4.2018 nell'ambito del sub-procedimento ex art. 342 bis negli stessi termini, con precisione, determinazione e assunzione di responsabilità (si veda il verbale dell'udienza del 5.4.2018 e la denuncia-querela).

Le foto del volto della ricorrente pieno di ecchimosi ed il certificato dell'Ospedale dei bambini Buzzi del 23.2.2018 sottoscritto dalla dottoressa del reparto di neurologia pediatrica presso la quale la ricorrente aveva portato il figlio ████████ per una visita neurologica, che ha visitato il minore in data 12.2.2018 e che, accertasi delle *“ecchimosi importanti in regione perilabiale sottozigomatica e periorbitaria bilaterale ... chiaramente non di origine accidentale”* sul volto della madre del piccolo

paziente, ha ritenuto di doverle certificare, confermano senza dubbio la verità dei fatti e l'importanza delle lesioni subite dalla ██████████ (cfr. documenti prodotti).

Le suddette condotte sono state, in parte, confermate dall'autore delle stesse che, all'udienza del 5/4/2018 ha negato l'episodio del 2018 ma ha confermato, pur ridimensionandoli, i fatti del 9 febbraio 2018, confessando di aver perso il controllo a seguito di un litigio e di avere picchiato la moglie dandole schiaffi sulla faccia.

Gli agiti violenti del marito sono stati riferiti dalla ricorrente anche allorché è stata sentita dai servizi sociali. Ella ha riferito che gli episodi del 2018 non erano i primi fatti di violenza, seppur erano i più gravi, ma che nel passato non aveva inteso sporgere denuncia.

Anche innanzi ai servizi sociali il marito ha confermato di avere colpito con uno schiaffo e un pugno al volto la moglie, ma ha poi aggiunto, verosimilmente al fine di ridimensionare il proprio agito violento, che la moglie si sarebbe schiaffeggiata da sola nell'intento di drammatizzare la propria rabbia come sarebbero solite fare le donne egiziane. La suddetta risibile argomentazione del marito, unitamente al comportamento posto in essere anche nel corso del presente giudizio danno ulteriore conferma degli assunti della ricorrente. Il ██████████, infatti, lungi dall'assumersi la responsabilità dei propri comportamenti, ha di fatto sempre tentato di giustificare la propria condotta e di ridimensionare la gravità dei propri comportamenti e, dopo la conferma dell'ordine di protezione, ha sostanzialmente abbandonando la propria famiglia, non versando alla moglie alcuna somma di danaro a titolo di mantenimento -circostanza più volte ribadita negli atti di causa dalla ricorrente e non smentita dal difensore del resistente- ed interrompendo quasi del tutto il rapporto con i figli, se non proponendosi a distanza di mesi in modo del tutto saltuario e discontinuo, come emerso dalla relazione dei servizi sociali.

Infine si evidenzia che i fatti denunciati dalla ██████████ hanno portato anche all'avvio di un procedimento penale nel quale sono state chiuse le indagini preliminari con la pronuncia dell'avviso ex articolo 415 bis c.p.p. per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Deve quindi ritenersi provato il comportamento violento e limitativo della libertà personale posto in essere dal ██████████ nei confronti della moglie, ed anche il nesso di causa tra gli stessi comportamenti e la definitiva crisi del rapporto coniugale che, già provato per i continui litigi causati dalle difficoltà economiche, dal voler il marito impedire il lavoro della moglie e dal volere il marito

ritornare con tutta la famiglia in Egitto, è stato definitivamente compromesso a causa degli episodi di violenza del gennaio e del febbraio del 2018 che la moglie non ha ritenuto di poter sopportare.

La responsabilità genitoriale

Entrambe le parti, in sede di precisazione delle conclusioni, hanno chiesto l'affidamento dei quattro figli, tutti ancora minorenni, alla madre con autorizzazione alla stessa ad assumere tutte le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, oltre che di tutte le questioni relative a pratiche burocratiche/amministrative e al rilascio di certificati validi per l'espatrio. Entrambe le parti hanno chiesto che i figli siano collocati presso la madre nella casa familiare e presso la stessa abbiano la residenza anagrafica. Entrambe le parti hanno chiesto l'assegnazione della casa coniugale sita in [REDACTED] alla ricorrente perché vi viva con i figli minori ed infine entrambe le parti hanno chiesto che il padre possa vedere e tenere con sé i figli tutte le domeniche dalle 11:00 alle 15:00 prelevandoli e riaccompagnandoli presso la casa materna previo avviso e accordo con la madre.

Tutte le domande congiunte avanzate dalle le parti, che peraltro reiterano i provvedimenti presidenziali assunti nel maggio del 2018, rispondono all'interesse dei minori e devono essere ratificate dal Collegio.

Invero dalla relazione dei servizi sociali del Comune di [REDACTED] datata 27 dicembre 2018, emerge che la madre possiede buone risorse personali ed è in grado di cogliere adeguatamente i bisogni dei figli manifestando a ciascuno di loro vicinanza affettiva ed attenzione. Meno definito è apparso, invece, il progetto futuro di vita del padre il quale ha riferito di non sentirsi sufficientemente sereno sul piano personale per riprendere a lavorare stabilmente e reperire un'abitazione per sé. Sebbene abbia espresso la volontà di essere presente nella vita dei figli, non ha dimostrato di riuscire ad assicurare rapporti continuativi con gli stessi, assentandosi per lunghi periodi da [REDACTED], né è adoperato per acquisire una situazione logistica e di vita stabile ed adeguata alle frequentazioni con i minori. Pertanto anche i servizi sociali proponevano l'affido esclusivo alla madre ritenendolo, allo stato, la soluzione più opportuna nell'interesse dei minori.

Risulta, tra l'altro, dalla suddetta relazione, che la madre è sempre stata in grado di riconoscere fragilità e problematiche psicologiche e di salute dei figli e di richiedere spontaneamente l'intervento dei servizi specialistici sul territorio.

Infatti era stato attivato un percorso psicologico presso UONPIA a favore del figlio [REDACTED] per avere lo stesso attraversato un periodo di sofferenza personale con chiusura emotiva e ricorrenti pensieri che lo turbavano. Il percorso con la psicologa aveva preso avvio nell'ottobre del 2017 ed il ragazzo aveva ottenuto buoni risultati, uscendo dalla propria condizione di inibizione e timidezza ed attualmente la frequenza è divenuta quindicinale. [REDACTED] è stato anche seguito dal Centro della nutrizione per sovrappeso ed ha seguito una dieta ad hoc. Risulta che trainanti per la sua evoluzione sono stati, oltre al fratello maggiore, la madre, la quale ha mostrato una buona alleanza con il percorso di cura del figlio, mentre il padre era stato visto in una sola occasione e non aveva avuto ulteriori contatti.

Anche [REDACTED] era stato avviato ad un percorso psicologico con la neuropsichiatra infantile della fondazione Don Gnocchi di Milano per un disturbo del linguaggio. Il trattamento logopedico, avviato nel 2014, era ultimato ed attualmente veniva sottoposto periodicamente solo a visite di controllo. Le insegnanti del bambino avevano riportato risultati pienamente positivi.

Concludevano quindi i servizi sociali evidenziando che la condizione dei minori non destava preoccupazioni anche in ragione dell'esistenza di percorsi supporti avviati in maniera spontanea in favore degli stessi.

Da ultimo si precisa che, quanto alle frequentazioni padre/figli, ritiene il Collegio, pur confermando le congiunte conclusioni delle parti che, quanto al figlio maggiore [REDACTED], vista l'età del ragazzo che il prossimo giugno compirà 17 anni, le stesse dovranno tenere conto della sua volontà ad incontrare il padre.

Le condizioni economiche

Ritiene il Collegio che debbano essere confermate le condizioni previste in sede presidenziale.

L'articolo 30 della Costituzione italiana (si ricorda che il resistente ha acquistato la cittadinanza italiana), sancisce il dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli; l'articolo 315 bis del codice civile sancisce il diritto dei figli di essere mantenuti, educati, istruiti, assistiti moralmente dai genitori; l'articolo 316 bis del codice civile dispone che i genitori provvedano al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.

Durante tutto il corso del matrimonio il marito, che ha sempre lavorato nel settore dell'edilizia, ha provveduto al mantenimento della moglie e dei figli: ha acquistato la casa familiare, ha sostenuto l'intero carico del mutuo contratto per l'acquisto della stessa, con una rata di euro 420 mensili, e di tutte le spese inerenti la casa. L'apporto economico della moglie era, non solo osteggiato dal marito, che

pretendeva che la moglie si occupasse solo delle faccende domestiche e della cura dei figli, ma era anche particolarmente modesto, circa 600 € al mese, che la moglie riusciva a guadagnare, nell'ultima parte della convivenza coniugale, come badante, per incrementare le risorse economiche del nucleo familiare visto che il marito nel 2011 aveva perso il proprio posto di lavoro dipendente, salvo poi intraprendere un'attività in proprio come carpentiere.

All'udienza del 5/4/2018 tenutasi nel sub procedimento ex articolo 342 bis c.c. il [REDACTED] [REDACTED] si è dichiarato disponibile a versare alla moglie € 500 mensili ed ha chiesto di poter accedere alla cantina della casa familiare in alcune ore e giorni della settimana per poter prelevare gli attrezzi del proprio lavoro ivi conservandoli e quindi con ciò dimostrando la volontà e la possibilità di proseguire nella propria attività lavorativa di carpentiere. Nel corso del giudizio il marito però non ha tenuto fede all'impegno assunto e dal dicembre 2018 nulla ha più versato per i quattro figli minori. Negli atti depositati del suo difensore, anche in quelli conclusivi del giudizio, si allega una condizione di salute dello stesso sia fisica sia psicologica talmente grave da non poter egli intraprendere alcuna attività lavorativa, da non avere alcun reddito e dal dover ottenere aiuto per le proprie essenziali esigenze di vita dei propri fratelli. Si legge che il suo disagio economico e psicofisico lo costringerebbe anche a stare lontano dai figli, egli sarebbe depresso e vivrebbe con l'aiuto di amici e parenti. *“Il Signor [REDACTED] [REDACTED], già sofferente di diabete che gli causa infezioni dentarie e tremori alle mani, è divenuto presto vittima di una grave depressione che gli impedisce l'espletamento di una qualsiasi attività lavorativa isolandolo anche da amici e familiari e demotivandolo su ogni cosa”* (cfr. comparsa conclusionale del resistente).

Queste allegazioni sono però sformite di prova. È stato prodotto, infatti, un unico certificato medico del resistente datato 22/7/2019 dal quale emerge che egli è affetto da diabete mellito in terapia insulinica e da ipertensione arteriosa, nessun documento certifica la depressione, o l'aggravamento del diabete tanto da comprometterne la capacità lavorativa.

Di contro la [REDACTED] ha svolto in Italia solo il lavoro di badante o di colf. Ella è diplomata in Egitto infermiera professionale ma il suo titolo di studio non è ancora stato parificato in Italia e quindi non può, allo stato, prima di aver sostenuto un apposito esame, lavorare come infermiera. Allo stato pertanto ella deve provvedere al mantenimento dei quattro figli con le modeste risorse economiche a sua disposizione e, qualora il mutuo non fosse più pagato dovrà provvedere anche al reperimento di una

nuova soluzione abitativa. Inoltre dovendo provvedere alla cura dei 4 figli minori, alcuni ancora piccoli ha limitate disponibilità di tempo da dedicare al lavoro.

Alla luce di tutte queste considerazioni non può che essere confermato l'obbligo del padre di versare alla moglie la somma di euro 500 mensili, di cui 400 a titolo di mantenimento dei figli e 100 a titolo di mantenimento del coniuge ai sensi dell'articolo 156 c.c.

Il padre dovrà inoltre provvedere nella misura del 50% al pagamento delle seguenti spese mediche per i figli che non richiedono il preventivo accordo, ma che devono essere documentate: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale; del 50% delle seguenti spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo, ma che devono essere documentate: tasse di iscrizione di scuole pubbliche, libri di testo, gite scolastiche, materiale di cancelleria di inizio anno; del 50% delle spese sportive concordate e documentate.

Le spese di lite

Le spese del giudizio, vista la soccombenza del resistente, devono essere poste integralmente a suo carico e si liquidano come in dispositivo, in ragione del valore e della natura del presente giudizio, visto il DM 55/2004 ed il DM 37/2018 . Poiché la ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, visti gli artt. 133 e 130 del DPR n. 115/2002, il resistente dovrà effettuare il pagamento in favore dello Stato e gli importi vengono ridotti della metà.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:

1. Dichiaro la separazione personale , dei coniugi [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] che hanno contratto matrimonio in Egitto, [REDACTED] [REDACTED]
2. Dichiaro che la separazione è addebitabile al marito,

3. Manda il Cancelliere a comunicare la presente sentenza al Comune di Milano per l'annotazione nei registri anagrafici in corso,
4. Affida i figli minori alla madre che eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche burocratiche-amministrative relative a tutte le questioni che riguardano i figli, comprese quelle del rilascio dei documenti di identità anche validi per l'espatrio,
5. Autorizza il padre a vedere e tenere con sé i figli tutte le domeniche dalle ore 11 alle ore 15 previa comunicazione alla madre, tenuto conto, quanto al figlio █████, della sua volontà,
6. Assegna la casa coniugale sita in Milano in via █████ █████, con tutti gli arredi, alla madre affinché la occupi con i figli minori,
7. Pone a carico del padre l'obbligo di versare, entro il 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di € 400 mensile, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, con prima rivalutazione a maggio 2019, oltre al 50% delle seguenti spese mediche che non richiedono il preventivo accordo, ma che devono essere documentate: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale; oltre al 50% delle seguenti spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo, ma che devono essere documentate: tasse di iscrizione di scuole pubbliche, libri di testo, gite scolastiche, materiale di cancelleria di inizio anno; oltre al 50% delle spese sportive concordate e documentate,
8. Pone a carico del marito l'obbligo di versare, entro il 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della moglie, la somma di € 100 mensile, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, con prima rivalutazione a maggio 2019,
9. Condanna il █████ al pagamento a favore dell'Erario delle spese del presente giudizio di parte ricorrente che vengono liquidate in euro 3.000,00 oltre a spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge.

Sentenza immediatamente esecutiva *ex lege* ad eccezione del capo 1)

Milano, 29.4.2020

Il Presidente
dott.ssa Anna Cattaneo